

MINISTERO DEI TRASPORTI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

Legge 29 dicembre 1969, n. 1042	Pag.	545
Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 — articolo 14	»	545
Legge 16 ottobre 1975, n. 493 — articolo 2	»	548
Legge 16 marzo 1976, n. 86	»	551
Legge 19 gennaio 1979, n. 17	»	552

AVIAZIONE CIVILE

Legge 16 aprile 1954, n. 156	»	553
Legge 25 febbraio 1971, n. 111	»	553
Legge 22 dicembre 1973, n. 825	»	554
Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493	»	554
Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1979, n. 299	»	554
Legge 21 dicembre 1977, n. 985	»	558

PAGINA BIANCA

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, n. 1042.

Decreto legge 13 agosto 1975 n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La legge 29 dicembre 1969, n. 1042 autorizza la concessione di un contributo dello Stato pagabile in 30 anni per la realizzazione di metropolitane nei comuni maggiori, nel limite del 6 per cento della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio riconosciuta ammissibile da apposita Commissione interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi l'anno, 360 miliardi in trent'anni).

Procedimento:

il CIPE indica i comuni cui può essere accordato il contributo e stabilisce la percentuale — entro il limite del 6 per cento — sull'investimento per la realizzazione della ferrovia metropolitana;

sulla base del progetto presentato dal Comune e del relativo piano finanziario approvati dalla Regione (nonché dallo Stato per gli aspetti che concernono la sicurezza), la Commissione Interministeriale di cui all'articolo 2 della legge n. 1042 stabilisce l'ammontare presunto della spesa necessaria per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio.

Con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del Comune, viene accordato il contributo trentennale la cui rata annua sarà pari alla percentuale stabilita dal CIPE sulla spesa ritenuta ammissibile dalla predetta Commissione Interministeriale.

Vengono impegnate le somme relative al pagamento del contributo.

Il Comune fa eseguire le opere ed il contributo viene liquidato per quote non inferiori ad un decimo in proporzione ai lavori eseguiti e all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio (articolo 3, secondo comma).

Tale disposizione è stata applicata nel modo che segue:

viene stabilita la percentuale dei lavori eseguiti;

viene liquidata una quota della rata annua di contributo pari alla percentuale dei lavori eseguiti;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le rate così liquidate e già scadute vengono corrisposte al Comune con decorrenza dalla data del decreto interministeriale con il quale è stato accordato il contributo;

le rimanenti rate liquidate non ancora scadute di solito vengono cedute in garanzia dal Comune ad un istituto di credito il quale, in base ad un contratto di mutuo, metterà a disposizione del Comune stesso il corrispondente importo delle rate cedute al netto degli interessi (articoli 3 e 4).

I mutui contratti dal Comune vengono garantiti dallo Stato per la parte eccedente il valore attuale del contributo statale (articolo 6).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione interministeriale, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti comuni per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

	Importo annuale	Importo totale
Milano	2.511.000.000	75.330.000.000
Torino	3.200.000.000	96.000.000.000
Napoli	2.520.000.000	75.600.000.000
Roma	3.769.000.000	113.070.000.000
	<hr/>	<hr/>
	12.000.000.000	360.000.000.000

Per far fronte al pagamento dei contributi stessi la citata legge n. 1042 prevedeva 8 limiti di impegno di 1.500 milioni ciascuno dal 1969 al 1976.

A seguito del passaggio delle competenze in materia di ferrovie metropolitane alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, i limiti stessi erano stati decurtati sicché nel 1972 e nel 1973 lo stanziamento che avrebbe dovuto essere rispettivamente di 6.000 e di 7.500 milioni venne ridotto a 4.875 milioni e con le somme rimaste a disposizione dello Stato vennero accordati contributi, in misura ridotta, ai Comuni di Milano e Torino che avevano prontamente presentato i progetti.

Ben presto tuttavia si constatò che le somme da trasferire alle Regioni sarebbero affluite al fondo comune con la conseguenza di lasciare irrisolto il problema del finanziamento delle altre ferrovie metropolitane.

Poiché frattanto si era riconosciuto che, nonostante il passaggio di competenze alle Regioni in materia di ferrovie metropolitane, nulla impediva la concessione di contributi ai Comuni da parte dello Stato, in un apposito articolo di ciascuna legge di bilancio per gli anni 1974, 1975 e 1976 venne autorizzato un limite di impegno di 4.125 milioni a partire dal 1974 e due limiti di impegno di 1.500 milioni ciascuno a partire rispettivamente dal 1975 e dal 1976, ricostituendo

così gli originari stanziamenti per complessivi 360 miliardi di lire in 30 anni; ciò ha consentito di accordare il contributo ai Comuni prescelti dal CIPE secondo il piano originario.

Poiché frattanto la svalutazione monetaria aveva reso i contributi stessi non più adeguati ai costi, il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ha autorizzato la concessione di ulteriori contributi agli stessi comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (300 miliardi nei 30 anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo, sempre ai fini del riconoscimento del contributo, un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera), tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poiché i lavori, oltreché a Milano (dove sono pressoché ultimati), hanno avuto inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come dal seguente prospetto:

	Importo annuale	Importo totale
Milano	2.301.750.000	69.052.500.000
Roma	3.454.917.000	103.647.510.000
Napoli	2.310.000.000	69.300.000.000
	<hr/> 8.066.667.000	<hr/> 242.000.010.000

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere iscritta, a termini dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sul capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

Infine, ai sensi della legge 1° febbraio 1978, n. 19 (articolo 4) una parte - pari a lire 4.125 milioni - delle somme già stanziare per il pagamento dei contributi in parola, sono state trasferite al capitolo 7201 per il finanziamento dei residui oneri e delle residue opere per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma - linea A -.

Il programma per la costruzione di metropolitane del Comune di Milano finanziato con i fondi delle due leggi è ~~stato~~ totalmente realizzato sicché è stato liquidato **integralmente** l'importo annuale del relativo contributo.

Il Comune di Torino, come si è detto, non ha iniziato i lavori, avendo rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo gli era stato concesso. A tutt'oggi tuttavia il Comune stesso non ha ancora esibito un progetto alternativo tale da conseguire ai fini della corresponsione del contributo finanziato con i fondi della citata legge n. 1042, il giudizio di equivalenza ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei trasporti (delibera 5 maggio 1976).

A Roma e a Napoli le opere, come previsto dal citato decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, hanno avuto ufficialmente inizio entro il 1976 sicché i comuni stessi hanno potuto conservare il contributo previsto dal citato decreto legge n. 377.

A tutt'oggi, tuttavia, lo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha consentito neanche la liquidazione del primo decimo del contributo annuale né si nota alcun cenno che lasci pensare ad un concreto avvio dei lavori stessi.

Per Roma e Napoli le maggiori difficoltà che si frappongono al proseguimento dei lavori sono da riscontrare nella svalutazione monetaria che ha reso ancora una volta inadeguati i contributi ai costi e nell'aumento del saggio di interesse.

Anteriormente al 1973, con la cessione di contributi agli istituti di credito, al tasso corrente, i Comuni avrebbero ricavato poco più della metà dei crediti ceduti.

Oggi al tasso attuale riuscirebbero a ricavare meno di un quinto dei crediti stessi, sicché, ove si tenga conto che i costi per la realizzazione delle opere sono ulteriormente aumentati, risulta chiaro come i contributi trentennali non coprano che in minima parte gli oneri che i Comuni dovrebbero sopportare.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, ART. 2 - *Provvedimenti rilancio economia.*

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie in concessione di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord di Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevede che la realizzazione dei programmi di intervento avvenga nell'arco di 7 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale per l'ammodernamento di pubblici servizi di trasporto in concessione (articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Al 31 dicembre 1980 la situazione sul corrispondente capitolo di bilancio era la seguente (in miliardi di lire):

Ammontare degli impegni assunti:

Nord Milano	71,02
Circumvesuviana	47,39
Cumana	24,46
Circumflegrea	6,10
	148,97
Totale	148,97

Ammontare dei pagamenti effettuati:

Nord Milano	32,46
Circumvesuviana	46,91
Cumana	2,75
Circumflegrea	5,97
	88,08
Totale	88,08

La circostanza che le società concessionarie, il cui compito è quello di gestire il servizio ferroviario, non avessero, al tempo della autorizzazione degli interventi, una struttura organizzativa atta alla progettazione e alla direzione dei lavori, ha condotto a iniziali ritardi nei programmi di intervento.

Peraltro, a causa della lievitazione dei costi i programmi originari hanno subito notevoli varianti intese a non superare le somme a suo tempo stanziare.

Circa lo stato di attuazione degli interventi, è da rilevare che gli importi disponibili per la Circumvesuviana sono stati pressoché interamente spesi per la realizzazione di una parte valutabile intorno alla metà del programma originario, tenuto conto della svalutazione.

Per la Circumflegrea, più della metà dello stanziamento è stata impiegata a copertura dei maggiori oneri rimasti a carico della Concessionaria per l'approvvigionamento di materiale rotabile, che era stato acquistato in precedenza.

Le restanti disponibilità sono state assegnate per la sistemazione della trincea di Cupafredda e per l'attivazione della tratta marina di Licola-Torregaveta.

Sono invece in ritardo gli interventi per le altre due ferrovie, in dipendenza del ritardo con cui i rispettivi concessionari (S.p.A. Ferrovie Nord Milano e SEPSA), hanno predisposto i programmi ed elaborato i progetti.

Dopo un lungo periodo di stasi, tuttavia, la Concessionaria Ferrovie Nord Milano ha iniziato sia l'elaborazione che l'esecuzione dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Al 31 dicembre 1980 la situazione sul corrispondente capitolo di bilancio era la seguente (in miliardi di lire):

Ammontare degli impegni assunti:

Nord Milano	71,02
Circumvesuviana	47,39
Cumana	24,46
Circumflegrea	6,10
Totale	148,97

Ammontare dei pagamenti effettuati:

Nord Milano	32,46
Circumvesuviana	46,91
Cumana	2,75
Circumflegrea	5,97
Totale	88,08

La circostanza che le società concessionarie, il cui compito è quello di gestire il servizio ferroviario, non avessero, al tempo della autorizzazione degli interventi, una struttura organizzativa atta alla progettazione e alla direzione dei lavori, ha condotto a iniziali ritardi nei programmi di intervento.

Peraltro, a causa della lievitazione dei costi i programmi originari hanno subito notevoli varianti intese a non superare le somme a suo tempo stanziare.

Circa lo stato di attuazione degli interventi, è da rilevare che gli importi disponibili per la Circumvesuviana sono stati pressoché interamente spesi per la realizzazione di una parte valutabile intorno alla metà del programma originario, tenuto conto della svalutazione.

Per la Circumflegrea, più della metà dello stanziamento è stata impiegata a copertura dei maggiori oneri rimasti a carico della Concessionaria per l'approvvigionamento di materiale rotabile, che era stato acquistato in precedenza.

Le restanti disponibilità sono state assegnate per la sistemazione della trincea di Cupafredda e per l'attivazione della tratta marina di Licola-Torregaveta.

Sono invece in ritardo gli interventi per le altre due ferrovie, in dipendenza del ritardo con cui i rispettivi concessionari (S.p.A. Ferrovie Nord Milano e SEPSA), hanno predisposto i programmi ed elaborato i progetti.

Dopo un lungo periodo di stasi, tuttavia, la Concessionaria Ferrovie Nord Milano ha iniziato sia l'elaborazione che l'esecuzione dei

progetti attuando il programma con continuità e riguadagnando in parte il tempo perduto.

Per la Ferrovia Cumana l'attuazione del programma avviene con estrema lentezza essendo stata erogata una minima parte (1,9 miliardi) della spesa a suo tempo autorizzata.

Superato un primo periodo di inerzia operativa della Concessionaria, i lavori sono stati avviati in due lotti (Montesanto-Corso Vittorio e Corso Vittorio-Mostra).

Tali lavori tuttavia hanno incontrato difficoltà obiettive sia in relazione agli espropri sia in relazione a problemi geotecnici.

LEGGE 16 MARZO 1976, N. 86 - *Potenziamento ferrovia Alifana.*

Autorizza interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei trasporti la somma di lire 63 miliardi.

La legge prevede che la realizzazione del programma d'interventi avvenga secondo un piano quinquennale ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

Quanto allo stato di attuazione degli interventi, solo nel febbraio 1978 è stato approvato il programma generale che ha orientato gli interventi alla ricostruzione del tronco basso (Napoli - Santa Maria Capua Vetere) dandosi così il via alle progettazioni esecutive che tuttavia non sono state ancora iniziate.

Il ritardo è dovuto all'inattività dell'ex concessionaria S.p.A. Tramvie Provinciali di Napoli, cui peraltro all'inizio del 1979 è subentrato nella titolarità della concessione il Consorzio trasporti pubblici di Napoli.

Il nuovo concessionario, nell'anno 1979 ha provveduto a stipulare con il gruppo di progettazione « Passaro - Ferrari - SPÉA - Tecnosystem », un contratto per la progettazione esecutiva delle opere da realizzare. Tale progettazione si presenta alquanto impegnativa trattandosi di ricostruire gran parte della linea su un diverso tracciato.

Il corrispettivo al gruppo di progettazione consisterà in una percentuale - come da tariffe professionali - dell'importo dei lavori da erogare in relazione agli stati di avanzamento.

LEGGE 19 GENNAIO 1979, N. 17 - Ripristino tratto italia-
no ferrovia Domodossola - Locarno.

La legge suindicata venne emanata per finanziare la spesa di 4 miliardi occorrente per il ripristino del tratto italiano della ferrovia Domodossola - Locarno gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 7 agosto 1978. Gli interventi relativi sono stati attuati con sollecitudine rispettando con notevole approssimazione i tempi programmati.

La ferrovia é stata interamente riaperta all'esercizio il 27 settembre 1980.

AVIAZIONE CIVILE

A) Legge 16/4/1954 n.156 - Costruzione del nuovo aeroporto di Genova.

La Legge prevedeva un finanziamento di £.500 milioni allo anno per 30 anni, per un complesso di £.15 miliardi.

La stessa legge prevedeva l'affidamento dei lavori al Consorzio Autonomo del Porto, il quale per mezzo di cessione di credito ha acquistato la somma capitale occorrente per i lavori che sono tutti eseguiti.

B) Legge 25/2/1971 n.111 "Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento. Completamento dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda - Completamento ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile".

La legge non presenta stanziamento di competenza (l'ultima annualità di finanziamento è stata il 1977).

L'autorizzazione complessiva di spesa era di £.35.000 milioni poi ridotti a £.27.000 milioni poiché la Legge 9/8/1974 numero 369 destinò al collegamento ferroviario Pisa-Firenze S.Maria Novella gli 8.000 milioni destinati al nuovo aeroporto di Firenze.

L'utilizzo delle restanti somme è stato il seguente:

sono stati realizzati interventi negli aeroporti di Olbia, in quelli militari aperti al traffico aereo civile (eseguiti unitamente a quelli della Legge n.825/1973 in regime di concessione) per £.12.100 milioni.

- per gli aeroporti di Perugia, Asiago e Bologna complessivamente erano stati eseguiti lavori per £.2.000 milioni

- non sono stati utilizzati gli importi destinati agli aeroporti di Bolzano e Comiso, né quelli previsti per la costruzione dei nuovi aeroporti di Agrigento e Napoli, per £.12.000 milioni.

I residui di stanziamento sono di £.5.354 milioni.

Considerato che gli iniziali programmi sono ormai in parte superati ed in parte non più realizzabili con i fondi rimasti a disposizione, è in corso una proposta per un provvedimento di legge che destini all'aeroporto di Napoli Capodichino l'intera disponibilità residua, per migliorarne le condizioni di operatività ed efficienza in attesa che - nell'ambito di un Piano generale degli aeroporti - venga eventualmente ripreso il progetto del nuovo aeroporto di Napoli.

C) - Legge 22/12/1973 n.825 "Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti"

- D.L. 13/8/1975, n.377 convertito con modificazioni nella Legge 16/10/1975 n.493
- D.L. 26/5/1979 n.151, convertito con modificazioni nella Legge 27/7/1979 n.299

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto é di complessive £. 428 miliardi, di cui £.421 miliardi per interventi negli aeroporti e £.7 miliardi per spese di personale cessate con il 31/12/1979.

Le assegnazioni al bilancio a tutto il 31/12/1980 sono state di £. 371 miliardi (arr.).

In effetti, gli impegni assunti con atti formali, si scostano di poco dall'importo degli stanziamenti assegnati essendo al 31/12/1980 di £.355 miliardi

Nel corso dell'anno considerato gli impegni presi con atti formali sono stati di circa £.120 miliardi, a fronte di un'assegnazione in bilancio di £.56,8 miliardi.

Per oltre la metà questi impegni hanno riguardato integrazione della revisione dei prezzi sui contratti in corso e per circa la metà contratti per la realizzazione di nuovi lavori.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questi impegni hanno consentito di avviare la fase esecutiva di realizzazione del programma di attuazione della Legge n.299/79, dopo che nel 1979 era stata esaurita la fase progettuale.

Peraltro, nel corso del 1980, in relazione alla dinamica dei prezzi nel settore delle costruzioni di opere pubbliche ed all'andamento degli indici della revisione dei prezzi contrattuali, si è reso necessario un riesame critico del programma di attuazione della citata legge n.299/79, per evitare di dar corso ad opere che non possono essere condotte a termine, in quanto l'importo dei finanziamenti previsti è superato, appunto dall'andamento del mercato e della revisione dei prezzi.

Ciò ha indotto a sospendere l'attuazione di una parte del programma per convogliare circa £.29 miliardi sulla revisione dei prezzi dei lavori in corso e su opere che, dal punto di vista esecutivo, erano in uno stadio più avanzato.

Il programma così rielaborato dovrà essere riapprovato dal CIPE e per le opere stralciate, il cui importo dovrà essere rivalutato, dovrà provvedersi con un nuovo provvedimento di finanziamento.

Per quanto riguarda i pagamenti, nel corso dell'anno 1980 essi sono stati superiori all'assegnazione di bilancio, ma inferiori agli impegni.

Ciò si spiega con il fatto che le opere di nuovo affidamento hanno avuto un'incidenza modesta in quanto i rispettivi contratti si sono perfezionati nel corso dell'anno ed hanno esplicato i loro effetti solo nella seconda parte dello stesso.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle Leggi 825/1973 e 493/1975 si forniscono i dati seguenti, ripartiti a seconda che le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi provvede mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli enti gestori di aeroporto (che vi provvedono, in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

Nella data del 31/12/1980 la situazione dell'avanzamento dei lavori era la seguente:

1°) Aeroporti in cui i lavori erano gestiti dalla D.G.A.C.

- Aeroporto di Ronchi dei Legionari	...99,81%	di £. 6.330 milioni
- " di Verona96,60%	di £. 8.794 milioni
- " di Bergamo86,82%	di £. 4.815 milioni
- " di Pisa83,50%	di £. 4.759 milioni
- " di Bologna87,76%	di £. 5.012 milioni
- " di Rimini85,16%	di £. 6.256 milioni
- " di Ancona91,94%	di £. 8.326 milioni
- " di Napoli98,83%	di £. 10.277 milioni
- " di Brindisi85,33%	di £. 9.048 milioni

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aeroporto	di Taranto	100%	di £.	6.423
x "	di Reggio Calabria	100%	di £.	6.703
"	di Catania	96%	di £.	8.853
"	di Trapani	97,5%	di "	8.293
"	di Pantelleria	75,73%	di £.	12.863
"	di Lampedusa	91,41%	di £.	4.554
"	di Cagliari	95,82%	di £.	10.592
"	di Alghero	97,60%	di £.	77.608
"	di Olbia	100%	di £.	5.909
"	di			
				133.415

2°) Aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione

Aeroporto	di Milano Linate	38,87/	di £.	10.455
"	di Milano Malpensa	37,93%	di £.	7.225
"	di Torino	39,28%	di £.	10.649
"	di Genova	27,43%	di £.	15.215
"	di Venezia	49,70%	di £.	6.893
"	di Roma Ciampino	100%	di £.	3.488
"	di Palermo	5,8 %	di £.	10.200
				£.64.125

I dati sopra riferiti comprendono in parte anche i fondi stanziati con la Legge n.299/79

Non é possibile dare un'organico prospetto dello stato di attuazione di questa Legge in quanto - per i motivi sopra detti - il programma ha subito notevoli modifiche ed un lungo periodo di fermo in attesa di definire i termini ed i criteri della sua revisione.

Il divario fra l'avanzamento dei lavori negli aeroporti in cui i lavori sono gestiti direttamente dallo Stato (sia pure attraverso lo strumento della concessione di costruzione a consorzi di impresa) e quello degli aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ai rispettivi enti gestori appare indubbiamente sorprendente, dato che in generale si ritiene che le capacità di spesa dello Stato la cui azione é frenata da norme e procedure antiquate siano inferiori a quelle di soggetti operanti secondo le norme del diritto comune.

Ciò doveva imporre una analisi delle possibili cause di rallentamento dei lavori negli aeroporti in gestione e suggerire dei rimedi.

A ciò ha provveduto il Parlamento che con la Legge n.299/1979 ha disposto ulteriori snellimenti delle procedure a favore delle Società concessionarie, soprattutto nella fase di affidamento dei lavori. Inoltre nella legge in questione è stata disposta una deroga alla Legge n.584 del 1977 sull'adeguamento della normativa italiana, in materia dei lavori pubblici, alla normativa CEE.

Questi rimedi dovranno consentire di eliminare i tempi morti imposti dalle procedure di scelta del contraente.

Resta il problema dei tempi occorrenti per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti da parte dell'Amm.ne, che è una fase ineliminabile dato che 1°) le opere si realizzano con fondi statali su aeroporti in concessione ad Enti, 2°) esse sono destinate a ritornare nella proprietà dello Stato alla fine della concessione e 3°) almeno per le opere afferenti con la navigazione aerea, o sulla loro corretta progettazione ed esecuzione è necessario un penetrante esame ai fini della sicurezza dei movimenti aerei.

Una riduzione di questi tempi postula il riordinamento della D.G.A.C. ed il suo potenziamento, come d'altronde previsto nella stessa Legge n.299/1979.

En relazione a quanto sopra, si può prevedere, anche alla luce dei programmi dei lavori, che entro il 1982 le opere negli aeroporti in cui i lavori sono curati direttamente dalla D.G.A.C. saranno tutte ultimate. D'altronde già da ora una gran parte di esse sono in funzione.

Più difficile è fare previsioni per quanto riguarda i lavori concessi ad Enti gestori.

Alcuni snellimenti di procedure introdotti nelle convenzioni di concessione possono dare impulso all'andamento degli affidamenti dei lavori.

Peraltro, per il 1982 è prevedibile che venga in evidenza il problema degli apporti finanziari per il completamento dei lavori da parte degli enti gestori, secondo gli impegni da questi assunti all'atto della stipula delle convenzioni di concessione.

D) Legge 21/12/1977, n.985 "Modifiche alla Legge 10/11/1973 n. 755 concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della Capitale ecc....."

La legge non ha stanziamento di competenza per il 1980.

Essa prevede l'autorizzazione di spesa di £.56.000 milioni (di cui £.30.000 milioni nel bilancio 1978 e £.26.000 nel bilancio 1979) per rimborsare alla Società degli Aeroporti di Roma subentrata alla D.G.A.C. nella gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, le spese da essa sostenute per la risoluzione delle concessioni ed appalti in essere alla data del 1/7/74, dalla quale gli scali passarono alla gestione della S.A.R.

Inoltre vanno rimborsate alla concessionaria le spese sostenute per interventi sulle infrastrutture ed impianti aeroportuali.

La determinazione degli oneri rimborsabili viene effettuata con provvedimento di concerto fra i Ministri dei Trasporti, delle Finanze e del Tesoro, sulla Base delle conclusioni cui perviene una apposita Commissione interministeriale.

Data la complessità degli accertamenti da compiere, sinora la quota rimborsata é relativamente modesta.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 27 novembre 1973, n. 825; Legge 16 ottobre 1975, n. 493 e Legge 27 luglio 1979, n. 299	<i>Pag.</i>	563
Legge 22 marzo 1975, n. 57	»	565
Legge 16 febbraio 1977, n. 38	»	568
Legge 16 giugno 1977, n. 372	»	571
Legge 22 agosto 1977, n. 546	»	574
Legge 4 agosto 1978, n. 479	»	576
Legge 18 agosto 1978, n. 497	»	578
Legge 21 dicembre 1978, n. 861	»	579
Legge 21 dicembre 1978, n. 863	»	580

PAGINA BIANCA

LEGGE 27 NOVEMBRE 1973, N.825, LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.493 E LEGGE 27 LUGLIO 1979, N.299

Interventi nel campo dell'assistenza al volo ed il controllo del traffico aereo civile.

Parte prima

1. Natura e finalità dell'intervento

Per la realizzazione di interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aeroportuale italiano per quanto riguarda l'assistenza al volo e si sono poste nel contempo le basi e le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale italiana.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n. 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti :

Esercizio finanziario	1973	8	miliardi
"	"	1974	15 miliardi
"	"	1975	15 miliardi
"	"	1976	15 miliardi
"	"	1977	7 miliardi

La legge n. 493 ha previsto un finanziamento suppletivo di 25 miliardi così ripartiti :

Esercizio finanziario	1976	10	miliardi
"	"	1977	10 miliardi
"	"	1978	5 miliardi

La legge n. 299 ha previsto un ulteriore stanziamento di 22 miliardi così ripartiti :

Esercizio finanziario	1979	10	miliardi
Esercizio finanziario	1981	12	miliardi

Di questi fondi 12 miliardi sono destinati a finanziare la fornitura e installazione di apparecchiature integrative e per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo civile; gli altri 10 miliardi sono destinati alla realizzazione di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica Militare impiegato in tali attività.

Allo stato attuale tutti i finanziamenti previsti sono stati assegnati.

3. Procedure previste dalle leggi

Per accelerare le procedure amministrative le leggi suddette hanno previsto :

- la costituzione di un apposito Comitato al quale vengono rimessi, per il parere tutti i progetti di spesa per i quali, secondo la normale procedura, dovrebbe essere sentito il Consiglio di Stato;
- il controllo successivo degli atti da parte degli Organi di riscontro.

Parte seconda

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 22 MARZO 1975, N.57

Costruzione mezzi Marina Militare

1. PARTE PRIMA

a.- Natura e finalità dell'intervento

La Legge Navale ha la finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti Unità:

- 8 Fregate missilistiche;
- 6 Aliscafi missilistici;
- 2 Sommergibili classe Sauro;
- 2 Cacciatorpediniere missilistici;
- 1 Incrociatore Portaelicotteri;
- 10 Unità per la caccia alle mine;
- 1 Unità da trasporto anfibio;
- 1 Unità logistica;
- 1 Unità di salvataggio in mare;
- 36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b.- Ammontare e durata del programma

La legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alle concorrenze di 1.000 Mld. in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali:

- esercizio 1975	30 Mld.
- " 1976	50 "
- " 1977	80 "
- " 1978	135 "
- " 1979	155 "
- " 1980	145 "
- " 1981	135 "
- " 1982	110 "
- " 1983	95 "
- " 1984	65 "

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 Agosto 1978 n.468 (Art.35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge finanziaria (legge n.843 del 21.12.1978), cui viene rinviata la facoltà di indicare la quota destinata a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ha previsto i seguenti importi annuali:

- esercizio 1979	295 Mld.
- " 1980	356 "
- " 1981	54 "

c.- Procedure previste dalla legge

La legge prevede :

- la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni;
- la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma, comprensiva di un elenco degli Enti, Società od Imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedi allegato n.32 alla Tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'A.F. 1981).

2. PARTE SECONDA

a.- Stato di attuazione degli interventi e difficoltà incontrate

Durante l'attuazione del programma l'abnorme ed imprevedibile tasso inflazionistico che investiva a pieno il settore della cantieristica ha consentito di avviare solo i 3/4 del programma originario.

Rimangono, pertanto, da effettuare le seguenti imprese:

- completamento acquisizione dotazioni di bordo per la nave Salvataggio, la nave Logistica ed i due Sommergibili;
- prosecuzione del programma di costruzione del Garibaldi, delle 8 Fregate missilistiche A/S, dei 4 Cacciamine cl. LERICI e dei 27 ELI AB-212 A/S;
- avvio del programma di acquisizione :
 - . di 1 Unità da trasporto per operazioni anfibe da 8.000 tonnellate;

di altri 6 cacciamine, che in aggiunta ai 4 già in costruzione, completano il numero (10) previsto dalla programmazione;

di 2 cacciatorpedinieri lanciamissili cl. AUDA-CE migliorato;

di altri 2 elicotteri AB-212 A/S per il completamento del numero previsto dalla programmazione.

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica:

b.- Provvedimenti correttivi

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni, mentre per le imprese da avviare si ipotizza un ritardo di 2 o 3 anni rispetto alla programmazione a suo tempo approvata. In aggiunta, la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dello strumento navale e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dello strumento navale stesso, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario continuare a reperire i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa.-

La soluzione del problema va, quindi, inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

LEGGE 16 FEBBRAIO 1977, N.38

Ammodernamento mezzi Aeronautica Militare.1. Programmi.

La Legge promozionale A.M. é articolata sui seguenti programmi:

- Programma di acquisizione di n° 100 velivoli M.R.C.A.;
- Programma di acquisizione di n° 100 velivoli Macchi MB.339;
- Programma di acquisizione del Sistema Missilistico; SPADA/ ASPIDE (n° 20 batterie SPADA e n° 1.100 missili ASPIDE);
- Programma di acquisizione di Radar e sensori per la Difesa Aerea.

2. Ammontare e durata del programma.

La legge n°38 prevede una durata massima decennale dal 1977 al 1986 con stanziamenti di 100 miliardi annui in tutti gli anni dal 1978 al 1986 e 35 miliardi nell'E.F. 1977; quest'ultima quota poteva essere incrementata fino a 100 miliardi con fondi reperiti nei capitoli di parte ordinaria nello stesso E.F.. D'altra parte la legge prevede la possibilità di incrementare gli stanziamenti annuali fino a un totale pari al "tetto" della legge stessa, cioè a 935 miliardi, più l'eventuale incremento (che si é concretato in 62,350 mld.).

Per l'esigenza di attuazione dei programmi questo meccanismo é stato applicato a partire dal 1978 e nel 1981 si é esaurito il finanziamento totale previsto dalla legge.

3. Procedure previste dalla legge

La legge citata prevede :

- la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici, nonchè l'elenco delle società ed imprese con le quali sono stati stipulati i contratti (Art.1 - comma 3);
- la costituzione di un Comitato "ad hoc" che deve esprimere il proprio parere, obbligatorio, ma non vincolante, sui progetti e sui contratti necessari per l'attuazione dei programmi della legge stessa (art.3);
- Tale comitato, che riassume in sé le funzioni altrimenti attribuite al Consiglio Superiore delle Forze Armate e al Consiglio di Stato, ha finora tenuto 26 sedute (a partire dal febbraio 1977, data di promulgazione della legge).

4. Stato di attuazione dei Programmi.

a) Programma M.R.C.A.

Il programma internazionale M.R.C.A. si sviluppa attraverso Memorandum of Understanding (MoU) fra i tre Paesi (U.K., B.R.D. e Italia) partecipanti, cui conseguono i contratti che l'Agenzia internazionale NAMMA stipula con le Ditte fornitrici.

Per quanto riguarda le attività del programma che rientrano nella legge n. 38 sono stati finora sottoscritti i seguenti accordi : MoU n. 10, relativo all'intera produzione, Supplemento n. 1 al MoU N. 10 (per il 1° lotto dei velivoli), Supplemento n° 2 al MoU n. 10 (per il 2° lotto di velivoli, e parte del supporto al sistema d'arma iniziale di 1^ fase), Supplemento n. 3 al MoU n. 10 (per il 3° lotto di velivoli), Supplemento n. 4 al MoU n° 10 (per il 4° lotto di velivoli e supporto al sistema d'arma iniziale di 1^ fase), MoU n. 12 relativo al supporto di 2^ fase durante la fase di produzione, MoU relativo al T.T.T. e relativo Supplemento (addestramento degli equipaggi al volo).

In dipendenza dei meccanismi che regolano lo svolgimento del programma, gli impegni effettivi di spesa sono stati assunti fino al 1981 su base annuale e, pertanto, nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica sotto la voce "impegni assunti" al 31.12.1980 la quota parte del programma M.R.C.A. è rappresentata dalle somme effettivamente impegnate (e trasferite alla NAMMA per i successivi pagamenti) negli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980 a fronte delle attività svolte in tali anni.

A partire dal 1982 in poi gli impegni da assumere per l'Italia non saranno più su base annuale, dato che, il Ministero del Tesoro, al quale è stata chiesta l'autorizzazione ad assumere impegni pluriennali per il programma M.R.C.A., ha concesso il proprio benestare.

b. Programma MB 339

Sono stati finora perfezionati i contratti dei velivoli e relative p.r. e materiale G.F.E. per il 1° lotto (15 unità) e per il 2° lotto (40 unità).

Inoltre sono stati avviati i contratti relativi al 3° lotto (45 unità) per i quali si prevede il perfezionamento a breve termine.

c) Programma SPADA/ASPIDE

E' stato perfezionato il 1° contratto di tale programma consistente nell'approvvigionamento delle prime 4 batterie SPADA. E' stato inoltre avviato il contratto per l'approvvigionamento dei primi 220 missili.

d) Programma Radar della D.A..

Il programma, che prevede l'acquisizione di sistemi Radar Argos 10, Argos 12 e di apparati di identificazione IFF, é nella fase iniziale di realizzazione.

La D.G. competente ha finora stipulato un solo contratto per la "fornitura di tre impianti con torri radar per l'apparato Argos 10 e loro installazione in tre siti della rete di Difesa Aerea".

5. Dati contabili e ripartizione delle commesse.

I dati contabili alla data del 30.6.1981 sono riportati nelquadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

6. Provvedimenti correttivi.

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati a suo tempo dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della efficacia dei mezzi e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dei mezzi stessi, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario reperire comunque i fondi assicurativi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa.

La soluzione del problema va quindi inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

LEGGE 16 GIUGNO 1977, N.372

Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

P A R T E P R I M A

1. NATURA E FINALITA' DELL'INTERVENTO

La legge ha lo scopo di assicurare l'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dello Esercito per garantire la efficienza operativa della F.A.. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante l'approvvigionamento di:

- artiglieria, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione e l'automazione del tiro ;
- sistemi c/a con relativo supporto per la difesa aerea a bassa e bassissima quota ;
- lanciarazzi, sistemi missilistici, elicotteri e relativi supporti per la difesa c/c a. corta , me-dia e lunga distanza ;
- mezzi ruotati, cin-golati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione ed il puntamento notturno ;
- stazioni radio ed apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali ;
- apparati per l'automazione delle operazioni di gestione dei materiali

2. DURATA DEL PROGRAMMA E RELATIVO STANZIAMENTO

La legge prevede che il programma si sviluppi in un arco di 10 anni (1977-1986) e per la sua attuazione stabilisce uno stanziamento di: mld. 1.115 ripartiti in quote annuali da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

Sono state finora stanziare le seguenti quote annuali :

- anno 1977	mld.	35
- anno 1978	mld.	120
- anno 1979	mld.	200
- anno 1980	mld.	241,8
- anno 1981	mld.	319,7

Pari a un Totale di mld. 916,5

Per il 1982 é previsto uno stanziamento di mld. 198,5 con il quale viene a raggiungersi il limite finanziario fissato dalla legge.

Per lo sviluppo dei programmi previsti per tale anno sono invece necessari mld. 433,5.

Il limite dei 1.115 mld. é, infatti, di gran lunga inferiore alle esigenze finanziarie richieste dall'attuazione dei programmi il cui costo viene ora stimato in mld. 4.156 (costi al 1° giugno 1981).

3. SVILUPPO DELLA SPESA

a) I progetti di contratto relativi all'acquisizione di quanto previsto nei programmi della legge seguono la disciplina stabilita dall'art. 2 terzo comma della legge 22.3.1975 n.57 (parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato).

b) Alla data del 30 giugno 1981 risultano :

1. esaminati dal Comitato n.76 progetti di contratto di cui :
- n.51 a tutto il 31 luglio 1980 ;
- n.25 dal 1° agosto '80 al 30 giugno 1981;

2. avviati contratti senza approvazione del Comitato (perché inferiore a milioni 300) per l'importo di mld. 4,6 ;

3. impegnati fondi in ragioneria per mld. 615,89 pari al 67,20 % delle autorizzazioni di spesa concesse fino a tutto il 1981 ;

4. effettuati pagamenti per mld. 463,25 pari al 75,21 % delle somme impegnate.

P A R T E S E C O N D A1. PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Fino al momento attuale , le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipularsi, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della efficacia dei mezzi e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dei mezzi stessi , creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario reperire comunque i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa.

La soluzione del problema va quindi inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

2. SITUAZIONE CONTABILE

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

LEGGE 22 AGOSTO 1977, N.546

Ricostruzione zone terremotate del Friuli.

A. PARTE PRIMA

1. NATURA E FINALITA' DELL'INTERVENTO

Per quanto attiene alla Difesa la legge n.546 ha lo scopo di finanziare:

- la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili ed infrastrutture militari distrutte o dannegiate dal sisma del Friuli;
- la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte dell'A.D. impegnate nel soccorso alle popolazioni.

A tal fine é stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavoro e di approvigionamenti da attuare con i fondi messi a disposizione della legge di cui trattasi. Tale programma é nella fase finale di attuazione.

2. AMMONTARE E DURATA DEL PROGRAMMA

La legge autorizza il M.D. ad effettuare le seguenti spese :

- a) settore infrastrutture: 25 miliardi ripartiti nella misura di :
 - 5 miliardi per il 1977
 - 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 ;
- b) settore materiali : 12 miliardi ripartiti nella misura di :
 - 4 miliardi per il 1977
 - 8 miliardi per il 1978 ed anni successivi.

Complessivamente é prevista l'assegnazione a favore del balancio della difesa di 37 miliardi.

3. PROGRESSIONE DELLE PROCEDURE

L'assegnazione dei fondi é avvenuta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge. L'ultima aliquota di 8 miliardi é stata assegnata nel 1980 anziché nel 1978. Questo fatto ha condizionato le fasi di spesa, (impegni e pagamenti) che hanno potuto avere sviluppo solamente a partire dal 1979.

B. PARTE SECONDA

1. ESIGENZE PARTICOLARI

Sarebbe necessario disporre di ulteriori finanziamenti per 26 miliardi per fronteggiare l'incremento degli one ri verificatisi nel settore del ripristino delle infrastrutture danneggiate o distrutte dal sisma (mld. 20) ed in quello del reintegro dei mezzi e materiali ceduti (mld. 6).-

2. SITUAZIONE CONTABILE

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 4 AGOSTO 1978, N.479

PROVvedimenti per l'occupazione giovanile.

Il Ministero della Difesa ha, per gli operai, una consistenza organica di 52.373 unità, stabilita dalla legge 6.6.1973, n° 313.

Allo stato, risultano in servizio soltanto 29.286 operai, per cui si hanno 23.087 vacanze, che sino ad ora non è stato possibile ripianare per alcuni impedimenti di natura normativa, indipendenti dalla volontà del Ministero della Difesa.

L'articolo 25 del decreto-legge 6.7.1978, n°351, contenente norme sulla occupazione giovanile, convertito in legge 4.8.1978, n° 479, peraltro, consente adesso all'Amministrazione della Difesa di coprire nello arco di un triennio - mediante corsi per allievi operai cui possono partecipare gli iscritti nelle liste speciali per i giovani - molte delle vacanze esistenti nei propri ruoli (oltre 15.000), venendo così incontro sia alle aspettative dei disoccupati sia alle esigenze di servizio degli Enti delle Forze Armate, che in atto, accusano grave carenza di maestranze.

Le modalità per il reclutamento e per l'istituzione dei corsi predetti risultano dal combinato disposto dell'articolo 25 e dell'articolo 2 della legge 19.5.1964, n°345, cui è fatto rinvio dall'articolo 25 medesimo, il quale per l'ammissione ai corsi allievi operai delle Forze Armate prevede espressamente il reclutamento mediante prove di esame, in armonia del resto da quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare le suddette norme prevedono :

- a) - l'istituzione, con Decreto del Ministro della Difesa, di corsi allievi operai di durata annuale e semestrale sia per singoli Enti Militari sia cumulativamente per gruppi di tali Enti, con l'indicazione dei posti e delle qualifiche previsti per ogni singolo distinto corso ;
- b) - l'emissione dei bandi per l'ammissione ai singoli distinti corsi a cura degli Enti Militari interessati, presso i quali hanno luogo anche le prove di esame ;
- c) - presentazione, da parte degli allievi operai risultati idonei nello esame finale, di tutta la documentazione richiesta per la nomina ad operaio dello Stato all'atto dell'ammissione al corso, in modo da poter procedere, a domanda degli interessati, con apposito decreto

all'assunzione degli stessi, senza ulteriori remore e senza la necessità di altri preventivi atti formali preliminari.

Per quanto concerne poi la richiesta di informazioni circa lo stato di attuazione dei programmi di reclutamento di allievi operai ai sensi della precitata legge 479 del 4.8.1978 si fa presente quanto segue :

- la prima serie di corsi allievi operai istituiti con Decreto Ministeriale 4.1.1979, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 6.7.1978, numero 351, per il reclutamento di 5.199 giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, ha avuto termine nell'arco di tempo compreso tra il mese di ottobre 1980 e quello di aprile 1981.

Allo stato sono stati immessi a ruolo n° 4.000 giovani che hanno frequentato con esito positivo i corsi di cui trattasi.

E' stata altresì, portata a termine l'istruttoria per la nomina dei restanti diplomati, il cui decreto di assunzione trovansi attualmente presso la Corte dei conti per la registrazione.

E', pertanto, da ritenere che gli stessi potranno essere assunti entro il mese di aprile c.a;

E' stata inoltre autorizzata con decreto ministeriale 28.12.1979, la istituzione del 2° ciclo di corsi allievi operai per complessivi 4.865 giovani iscritti nelle liste speciali della disoccupazione giovanile, che si completerà entro il 1981, con la prevedibile assunzione a ruolo entro il corrente anno di circa 600 elementi (i restanti allievi operai saranno assunti nel corso del prossimo anno).

- E' stata infine, istituita con D.M. 31.12.1980 la terza serie di corsi allievi operai, da organizzare nel corrente anno, per il reclutamento di altri 7.285 giovani iscritti nelle liste speciali della disoccupazione giovanile.

Le prove scritte per l'ammissione ai corsi in questione hanno avuto luogo il 27 giugno 1981, per cui è da ritenere che l'inizio dei corsi stessi potrà avere luogo nell'arco di tempo compreso tra il mese di settembre e quello di novembre p.v., salvo in alcuni enti nei quali slitterà all'inizio del prossimo anno.-

I dati contabili sono contenuti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 497

Alloggi di servizio per il personale militare.

PARTE I

- 1.- Per il decennio 1978/1987, il Signor Ministro della Difesa è autorizzato a predisporre ed attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle 3 FF.AA. .
- 2.- La legge pluriennale autorizza la spesa di £.15 miliardi per il 1978, £.20 miliardi per il 1979 e £.30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di £.275 miliardi da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari .
- 3.- Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base Geniodife ha redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sign. Ministro è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi .
- 4.- Per effetto dell'entrata in vigore della legge 47/81, ora l'A.D. sta effettuando interventi con le seguenti modalità :
 - a) acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche in aree "167" ;
 - b) costruzioni "ex novo" su sedimi militari o acquistati dai Comuni ;
 - c) permuta di aree e immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici ;
 - d) trasformazioni ;
 - e) locazioni di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso) .

PARTE II

- 1.- *degli* Lo snellimento procedurale introdotto dalla 47/81 (non occorre parere Enti Locali sui progetti) ed il recente forte impulso conferito all'attuazione dei programmi hanno consentito, al 30.6.81, di pervenire alla seguente soddisfacente situazione :

- stanziamenti 1° e 2° biennio : ... £.	65 miliardi
- fondi impegnati : "	29,71 miliardi
- fondi che si prevede di impegnare entro il 1981 : "	134,29 miliardi (il surplus di 9 mld. sarà "impegnato" ex art.18 legge 468/78)
- alloggi in acquisizione :n.°	2938
- 2.- In tale prospettiva, si coglie l'occasione anche in questa sede, per ribadire la necessità di disporre per il 1982 di un "stanziamento" di £.70 miliardi e di una "cassa" di pari importo, oltre a quella residuale.-

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.861

Rifornimento idrico delle isole minori.

1. PARTE PRIMA

a.- Natura e finalità dell'intervento

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b.- Ammontare e durata del programma

L'autorizzazione di spesa complessiva ammonta a 7.635 milioni su un arco di 4 anni, dal 1978 al 1981.

c.- Procedure previste dalla legge

Nessuna particolare procedura, ad eccezione della raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa alle Imprese del Mezzogiorno.

2. PARTE SECONDA

a.- Stato di attuazione della legge

Tenuto conto che la prima gara a licitazione privata per l'acquisizione di 2 Unità è andata deserta per inadeguatezza dello stanziamento iniziale, è stato riproposto un progetto di contratto per n. 1 Unità, con opzione per una seconda. La gara di appalto concorso esperita il 14 aprile 1981 e limitata alle Ditte del Mezzogiorno, è stata aggiudicata alla Ditta "Cantieri Navali FERBEX" di Napoli.

b.- Provvedimenti correttivi

Per far proseguire il programma minimo di acquisizione di almeno un'altra nave cisterna, che consenta di rispondere alle aspettative ed alle esigenze sempre più pressanti del rifornimento idrico delle isole minori, si rende necessario un finanziamento aggiuntivo, entro e non oltre 360 giorni dalla data di approvazione nei modi di legge del sopraccitato contratto, di altri 7.635 milioni.-

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.863

Rilevamento dati meteorologici via satellite.

A. PARTE PRIMA

1.- Natura e finalità dell'intervento

Trattasi di un intervento teso a sviluppare, in campo intereuropeo un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite METEOSAT, allo scopo di ampliare le capacità di studio e ricerca nel settore ed a fornire una maggiore e più precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2.- Ammontare e durata del programma

La legge 863 ha previsto uno stanziamento di 2,5 miliardi nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni. Ha previsto inoltre che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema stesso debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale sono stati erogati i seguenti stanziamenti :

E.F. 1978	2,5 miliardi
E.F. 1980	0,8 miliardi
E.F. 1981	0,9 miliardi

3.- Procedure previste dalla legge

La legge 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. PARTE SECONDA

1.- Dati contabili

I dati contabili sono contenuti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

2.- Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Si prevede che una prima quota dello stanziamento verrà impegnata tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982.

Nel corso del 1982 inizierà la graduale entrata in esercizio del sistema. -

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 1° marzo 1975, n. 47	Pag.	585
Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377	»	586
Legge 30 aprile 1976, n. 386	»	587
Legge 10 maggio 1976, n. 352	»	588
Legge 27 dicembre 1977, n. 984	»	589
Legge 20 ottobre 1978, n. 674	»	596
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	»	597
Legge 10 dicembre 1980, n. 845	»	598
Legge 3 febbraio 1981, n. 14	»	599

PAGINA BIANCA

LEGGE 1 MARZO 1975, n° 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".-

Premesso che i fondi recati dalla legge in argomento sono venuti a cessare con il 31 dicembre 1979, qui di seguito si danno alcune indicazioni sui vari capitoli di bilancio istituiti, a suo tempo, per l'attuazione della legge stessa.

Capitolo 4012: i fondi del capitolo riguardano l'indennità di rischio al personale del Corpo Forestale dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. Detta indennità non ha potuto essere corrisposta per la mancata emanazione a tutt'oggi del regolamento di applicazione della legge N. 47/75. I fondi di pertinenza non sono stati più iscritti in bilancio a decorrere dall'anno 1978.

Capitolo 4066: riguarda le spese per la redazione dei piani di difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Nel corso dell'anno sono stati emessi ordinativi diretti a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta. La somma di un milione e mezzo circa, di pertinenza della Provincia autonoma di Bolzano, non è stata erogata per la mancata redazione del piano antincendio non ritenuto necessario da parte dei competenti organi provinciali.

Capitolo 4069: trattasi di fondi per la corresponsione del compenso orario alle persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

Capitolo 4068: i fondi del presente capitolo riguardano le spese per il funzionamento del Servizio antincendio boschivo e dell'ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi.

Capitolo 8218: spese a totale carico dello Stato previste dai piani regionali per la realizzazione delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. Il residuo di L. 448 milioni è costituito per lo più da fondi dei diversi esercizi finanziari interamente ripartiti, ma non ancora assegnati per la mancata approvazione di alcuni piani regionali (Basilicata, Sicilia e Bolzano).

Cap. 8321: spese anticipate dallo Stato, con diritto di rivalsa, per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nei piani regionali antincendi, distrutti o danneggiati dal fuoco. Risultano residui per l'intera somma di L. 400 milioni, non utilizzata per mancanza di richieste.

DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n.493.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Capitolo 7351 "Contributi a Organizzazioni di produttori agricoli"

Nel quadro degli obiettivi di carattere generale indicati dalla predetta legge, sono stati concretizzati programmi di intervento per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'art. 6 della legge 27.7.1967, n° 622, in favore delle organizzazioni di produttori agricoli per un ammontare complessivo di L.10 miliardi.

Il residuo di stanziamento di L.500 milioni è stato impegnato nel corrente anno 1981.

Cap. 7705 "Finanziamento programma irriguo di opere di carattere nazionale e interregionale".

Il programma a suo tempo finanziato dal Ministero con la legge 493/75 e 403/77 per un ammontare complessivo di L. 166,189 miliardi, sta volgendo all'esaurimento per quanto concerne l'impiego dei fondi.

Al 30 giugno 1981, risultano da pagare somme per L. 48 miliardi circa, che in massima parte potranno essere eliminate nel corso del corrente esercizio finanziario.

Anche per tale programma, come per tutti gli altri riguardanti la esecuzione di opere pubbliche realizzabili nell'arco di più esercizi, si è presentato il problema dell'insufficienza dei mezzi messi a disposizione sul cap. 7706, per finanziare i superi di spesa determinati prevalentemente dalla revisione dei prezzi.

A tale riguardo è anche da far presente che alcune Regioni hanno ugualmente chiesto allo Stato di integrare le dotazioni a suo tempo assicurate sulla legge in oggetto.

LEGGE 30 APRILE 1976, N° 386Norme di principio e finanziarie concernenti gli Enti di Sviluppo

In relazione alle esigenze finanziarie degli Enti di Sviluppo, già di Riforma Fondiaria, e dell'Ente dello Sviluppo e irrigazione in Puglia e per quello di Arezzo, sui capitoli 7756 e 7755 sono stati assicurati rispettivamente gli stanziamenti di L. 50 miliardi ed 1,1 miliardi.

Va messo in evidenza che gran parte dei fondi assegnati al Cap. 7756, oltre che al mantenimento delle strutture della riforma Fondiaria, sono destinati al pagamento di indennizzi risarcitori a favore di proprietari espropriati, determinati in base a sentenze della Magistratura, passate in giudicato.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352Attuazione delle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Tale legge recepisce la direttiva CEE n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Gli stanziamenti recati dalla succitata legge ammontano a complessivi miliardi 335.

Per gli anni 1976 e 1977 detti fondi sono stati iscritti nel bilancio di questo Ministero e puntualmente ripartiti tra le Regioni

Per gli anni 1978, 1979 e 1980 i fondi medesimi sono stati invece iscritti nel bilancio del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica e da questo assegnati alle Regioni.

Per l'anno 1980 è stata iscritta soltanto la somma di lire 100 milioni (Cap. 4301) ripartita in alcuni capitoli di parte corrente concernenti oneri di carattere generale.

Con l'anno 1980 sono terminati i finanziamenti recati dalla legge in argomento.

Legge 27 Dicembre 1977, n° 984 "Quadrifoglio"

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticole, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Nel bilancio di questo Ministero per l'applicazione della legge in oggetto sono stati iscritti complessivi miliardi 513,623 relativi agli anni finanziari 1978, 1979 e 1980 per gli interventi pubblici nei vari settori di intervento.

Anno 1978	£.	205,119	miliardi
" 1979	£.	83,965	"
" 1980	£.	<u>224,539</u>	"
	£.	513,623	

L'azione generale e specifica svolta nel quadro programmatico della legge n. 984/77 si è estrinsecata da una parte nelle azioni di supporto all'attività programmatica delle regioni, tramite la predisposizione e fornitura di atti e documenti esplicativi, di orientamento tematico dei loro programmi, di sottolineatura e sollecitazione alla individuazione e svolgimento di azioni di rilevanza territoriale proiettata a livello nazionale. Dall'altra si è concretizzata nella puntualizzazione e definizione, tecnico funzionale, di specifici programmi esecutivi su base regionale e nazionale. Si tratta in particolare della definizione di programmi misti su base organica nazionale per il miglioramento del bestiame, per la lotta contro l'ipofecondità bovina, per lo sviluppo dell'acquacoltura, per la produzione di materiale vivaistico e sementiero e per lo sviluppo della cooperazione e delle relative reti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici. Inoltre, sono stati impostati progetti finalizzati secondo un carattere di interdisciplinarietà della ricerca scientifica. Tali progetti, di durata quinquennale, già operanti e finanziati, sono i seguenti:

- 1) intervento genetico, fisiologico e agrotecnico per il miglioramento della produttività del mais in Italia;
- 2) miglioramento quanti-qualitativo del frumento tenero mediante interventi genetici e agrotecnici;
- 3) miglioramento della coltura dell'orzo mediante interventi genetici;
- 4) miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione delle oleifere in Italia, mediante interventi genetici e agrotecnici;

- 5) sviluppo e miglioramento della frutticoltura da industria, della frutticoltura precoce e dell'agrumicoltura;
- 6) sviluppo e miglioramento delle piante officinali;
- 7) sviluppo e miglioramento dell'acquacoltura;
- 8) sviluppo e miglioramento di alcune specie orticole mediante interventi genetici e agronomici;
- 9) incroci bovini per la produzione della carne;
- 10) programmi di ricerca C.E.E.

Sono stati finanziati programmi per la realizzazione di supporti informativi utili per il Ministero, l'AIMA, le Regioni e le Organizzazioni Economiche di produttori per orientare le scelte di politica agricola e di comportamenti produttivi e di mercato, nonché la conduzione di studi, ricerche ed indagini inerenti problemi economici e strutturali di carattere generale e la dinamica della situazione in alcuni settori di interventi della legge n. 984.

Infine sono stati avviati programmi concernenti il trasferimento dei dati della ricerca scientifica e tecnica in agricoltura.

Sullo svolgimento di tali attività e quindi sulla realizzazione di tali interventi si sono verificate pesanti ipoteche di correttezza funzionale dipendenti dal ritardo con cui i relativi capitoli di spesa sono stati iscritti in bilancio (D.M. 16.7.1980 registrato alla Corte dei conti il 26.7.1980) per cui si è verificato che soltanto a partire dal mese di settembre 1980 si è potuto dar luogo ai relativi impegni di spesa.

Ciò comporta scivolamenti esecutivi delle relative opere con conseguente insufficienza degli stanziamenti in ragione degli aumenti dei prezzi (data l'incidenza del processo inflazionistico) il che comporta talvolta sospensione dei lavori e comunque la necessità di istruire perizie suppletive che determinano notevoli allungamenti dei tempi tecnici di realizzazione e correlati accorciamenti dei programmi d'intervento stabiliti.

Al fine di attenuare gli effetti negativi delle predette vischiosità del bilancio, l'Amministrazione ha posto in atto specifici accorgimenti di snellimento delle procedure amministrative di spesa che hanno avuto l'effetto di dare maggiore incidenza alla propria attività programmatica.

Tali accorgimenti attengono sia all'anticipazione programmatica degli interventi annuali, sia all'accreditamento, in misura non superiore al 50%, degli impegni di spesa contestualmente alla registrazione, presso gli Organi di controllo, dei relativi decreti di concessione.

Settore Forestazione:

Capitolo 8223: relativo al finanziamento delle "spese per interventi del Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi, per la ricerca, la sperimentazione e l'addestramento del personale, per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio delle attrezzature, impianti e mezzi aerei e per il relativo esercizio". Oltre alle somme recate dall'anno finanziario 1980 sono stati utilizzati anche i fondi residui derivanti dai due esercizi precedenti per provvedere al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature già in dotazione ai Comandi stazione ed ai gruppi meccanizzati istituiti ai sensi della legge 47/75.

In particolare sono stati perfezionati i contratti per l'acquisto di tute da campagna e magliette per il personale, acquisizione di mezzi e attrezzature specifiche (campagnole diesel, autobotti a trazione integrale, allestimenti antincendio idonei al tra sporto su campagnola, autovetture di vario tipo).

Sono stati acquistati inoltre tre nuovi elicotteri del tipo Breda-Nardi NH 500 D con relativi accessori. Sono stati distribuiti altri apparati ricetrasmittenti per collegamenti terra-bordo-terra e rimborsate all'Aeronautica Militare le spese sostenute per l'attività svolta nel 1979 dall'aereo C-130 Hercules attrezzato per la lotta contro il fuoco nei boschi. Gli accreditamenti disposti a favore dei Capi centri operativi del Servizio antincendio boschivo e dei responsabili regionali del Corpo Forestale dello Stato hanno consentito infine lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.

Capitolo 8224: riguarda le spese per l'attuazione del programma concernente la ricerca di fondi e la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna. Lo stanziamento ammonta a L. 5 miliardi ed è stata ripartita la somma di lire 4,076 miliardi fra alcune regioni per l'esecuzione di interventi specificamente previsti nel programma medesimo. La somma residua di L. 924 milioni è destinata all'esecuzione di un programma di indagini concernente l'individuazione del quadro generale delle effettive risorse idriche, compreso l'esame della utilizzazione potenziale delle acque reflue per scopi irrigui, ed alla compilazione della relativa carta. Tale indagine è stata affidata in concessione alla Società Aquater.

Capitoli 8225 e 8227: riguardanti rispettivamente le spese per la compilazione della carta delle destinazioni potenziali agro-silvo pastorali e per la redazione della carta forestale e la formazione dell'inventario nazionale.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero, con apposito decreto ha istituito una commissione consultiva di controllo e di collaudo, con lo scopo di fornire elementi sui criteri da applicare e sui lavori da svolgere per la elaborazione delle carte, prevista dall'art. 4 della legge in argomento, nonché dell'Inventario Forestale Nazionale, previsto dal Piano Agricolo Nazionale, predisponendo altresì all'occorrenza schemi di convenzioni e di disciplinari.

Tali elaborati dovranno essere redatti in collaborazione con le Regioni e con l'Istituto Geografico Militare.

Le difficoltà insorte per attuare la collaborazione con le Regioni non hanno ancora consentito di giungere alla stesura definitiva dei criteri per la redazione degli elaborati di cui sopra. Allo stato attuale, se non insorgeranno ulteriori difficoltà, si prevede che entro l'anno in corso si potrà procedere allo schema di ripartizione dei fondi, tra le Regioni interessate.

I fondi, pertanto, stanziati sui due capitoli non sono ancora impegnati.

Capitoli 4074 e 8226: riguardanti rispettivamente le spese per il funzionamento del Centro Nazionale d'Informazione sui boschi, le utilizzazioni forestali e il mercato del legno e le spese per l'elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento del Piano Agricolo Nazionale, relativamente al settore forestale, da parte del sopra menzionato Centro.

Capitolo 4075: riguardante le spese per le attività di vigilanza e di controllo sulla vendita, sul trasporto e sul commercio del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, comprese le spese per l'accertamento della provenienza, della identità clonale e per l'impostazione del servizio di certificazione, per la preparazione e per l'addestramento del personale. La somma stanziata su tale capitolo è di L. 500 milioni e di tale somma sono stati impegnati complessivamente 301 milioni, sia mediante accreditamenti agli Ispettorati Regionali delle Foreste sia per l'acquisto di automezzi, calcolatrici e strumenti forestali, necessari al funzionamento del servizio medesimo.

Nel comparto delle repressioni frodi sono previste spese (Cap. 7300) per investimenti volti a potenziare l'attività di prevenzione e di repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario per l'attuazione di una concreta collaborazione con le Regioni, nonché per l'acquisizione di mezzi tecnici necessari per incentivare le analisi di revisione. Capitolo 2105 concernente i contributi e concorsi ad Enti delegati ad esercitare l'attività di vigilanza per la repressione delle frodi.

Gli stanziamenti sono i seguenti:

<u>Anno 1978</u>	Cap. 7300	4,000	miliardi
<u>Anno 1979</u>	" 7300	0,600	"
<u>Anno 1980</u>	" 7300	1,850	"
" "	" 2105	1,500	"

Come già fatto presente in altre occasioni questa Amministrazione intende realizzare il potenziamento del Servizio delle Repressioni Frodi soprattutto attraverso un programma di meccanizzazione dei controlli.

A tal fine sono stati compiuti studi preliminari ed è stata avviata la procedura per l'affidamento della fornitura di appalto concorso. Il Consiglio di Stato con interlocutoria del 25 maggio 1981 ha chiesto ulteriori elementi di valutazione in merito alla iniziativa.

Le relazioni richieste sono quasi ultimate, per cui si ritiene di inviarle al Consiglio di Stato entro il corrente mese di luglio, ed è, pertanto, prevedibile che l'iniziativa in questione possa essere avviata entro il corrente anno.

La mancata utilizzazione a tutt'oggi dei fondi stanziati sul cap. 7300 è, quindi, da attribuire alla complessità del programma da realizzare che comporta una notevole serie di problemi di natura tecnica ed amministrativa la cui soluzione richiede tempi necessariamente lunghi.

La somma, invece, stanziata sul cap. 2105 (1,5 miliardi) è stata interamente utilizzata per l'acquisto di apparecchiature tecniche necessarie ad incentivare le attività di analisi.

Nel settore delle attività promozionali, le spese (Cap. 7301) concernano la realizzazione di programmi per attività promozionali intese a favorire la commercializzazione anche all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici sia allo stato fresco che trasformato. Il Capitolo 2106 concerne contributi e concorsi ad Istituti, enti ed organizzazioni per lo svolgimento di attività promozionali.

Gli stanziamenti iscritti sono i seguenti:

<u>Anno 1978</u>	Cap. 7301	11,000	miliardi
<u>Anno 1979</u>	" 7301	4,200	"
<u>Anno 1980</u>	" 7301	10,500	"
" "	" 2106	0,500	"

Lo stato di attuazione delle iniziative è quello riferito in sede relazione dell'attività svolta nel 1980.

Sono state stipulate convenzioni di durata biennale, con le quali è stato affidato all'ICE l'incarico di svolgere iniziative promozionali in vari Paesi europei ed extraeuropei a favore dei prodotti vitivinicoli, ortofrutticoli, zootecnici e delle colture mediterranee per una spesa complessiva di circa 16,9 miliardi. Le iniziative sono tuttora in corso di svolgimento ed all'Istituto affidatario sono stati erogati corrispettivi per lire 7,30 miliardi. E' stato inoltre realizzato tramite l'Ente Autonomo Fiera di Rimini un programma promozionale con la partecipazione delle regioni italiane "Agritalia" per un importo di 0,15 miliardi.

Per quanto attiene, invece, il cap. 2106 la somma stanziata è stata interamente impegnata e nel primo semestre del corrente anno è stata erogata all'A.I.A. un acconto di 0,200 miliardi per la realizzazione di una campagna promozionale presso gli alunni delle scuole elementari e medie dell'intero territorio nazionale, per incrementare il consumo del latte fresco attraverso una migliore conoscenza dei suoi pregi e qualità. La campagna è appena terminata e si è in attesa del reseconto da parte dell'A.I.A.-

Settore Irrigazione.

Nel I° trimestre dell'esercizio '81 sono state totalmente impegnate le disponibilità assicurate dal Ministero del Tesoro, a tutto il 31/12/1980.

In relazione al ritardo notevole che si è verificato nell'assegnazione 1981, il Ministero ha dovuto bloccare numerosi progetti per i quali sono già stati indetti gli appalti.

In rapporto alle complessità delle procedure CIPAA, si sottolinea la necessità di garantire fin dall'inizio dell'esercizio le disponibilità occorrenti per la gestione della Legge in oggetto.

Va sottolineato che i ritardi che si verificano creano notevoli disagi e conseguenze negative per l'Erario, soprattutto ove si consideri che trattandosi di impegni pluriennali, lo Stato deve garantire fin dall'inizio dell'esercizio le somme a suo tempo impegnate.

Tenuto presente la complessità delle opere in corso di realizzazione (dighe, opere di riparto e di adduzione delle acque di rilevante mole, ecc.), l'andamento delle gestioni appare regolare: mediamente sono stati erogati pagamenti per circa il 50% dell'impegno.

Altro problema essenziale nella gestione della Legge sopraindicata è costituito dai superi di spesa rispetto agli impegni di progetto.

E' noto che il piano Agricolo Nazionale per quanto concerne il settore irriguo si è basato su progettazioni o valutazioni espresse in base ai livelli dei costi attuali nell'esercizio 1977 ed in qualche caso anche precedenti.

L'evolversi della spirale inflazionistica, determina l'assorbimento di gran parte delle disponibilità per revisione prezzi contrattuali ed aumenti d'asta.

Ove non saranno assicurati entro breve termine i mezzi finanziari necessari, la maggior parte dei progetti non potrà essere realizzata nella loro interezza.

Il Ministero, sulla base di analitiche valutazioni, ha indicato la maggiore spesa necessaria per il completamento del programma irriguo in L. 420.000.000.000. Tale maggiore costo, tenuto presente il periodo di realizzazione delle opere, potrebbe essere ripartito in 5/6 esercizi finanziari.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N° 674**Norme sull'Associazionismo dei produttori agricoli.**

Il 3° comma dell'art. 9 della legge in argomento autorizza la spesa di L. 18 miliardi, in ragione di L. 3 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984 allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali costituite da Associazioni di Produttori.

Il 4° comma dell'art. 10 della stessa legge autorizza la spesa di L. 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984, allo scopo di favorire interventi nel mercato agricolo alimentare da parte di Unioni secondo quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento C.E.E. n. 1360/78.

Al riguardo si fa presente che pur essendo stati istituiti i relativi capitoli di bilancio (7263 e 7264) è tuttora in corso l'istituzione delle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori e, pertanto, non è stato ancora possibile dare l'avvio alla assegnazione dei contributi finanziari.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria art. 48).-

L'art. 48 della suddetta legge prevede autorizzazioni di spesa per il triennio 1979-1981 rispettivamente per lire 100 miliardi (1979), lire 140 miliardi (1980) e lire 145 miliardi (1981) per i seguenti interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

- rifinanziamento comunità montane (Cap. 8257): 65 miliardi per l'anno 1979, 115 miliardi per l'anno 1980 e 120 miliardi per l'anno 1981;
- fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (Cap. 7584): lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981;
- apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina (Cap. 7583 anni 1979 e 1980, Cap. 7100 anno 1981): lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981;
- completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e di opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977 (Cap. 7706): lire 20 miliardi nel 1979 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Per quanto concerne il rifinanziamento delle comunità montane la somma complessiva di 180 miliardi relativa agli anni 1979 e 1980 è stata interamente ripartita ed assegnata alle Regioni. I fondi relativi all'anno 1981 (120 miliardi) sono in corso di assegnazione.

In particolare per quanto riguarda il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione e l'apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina le somme autorizzate sono state interamente versate.

Per quanto concerne lo stanziamento del Capitolo 7706 esso è stato totalmente impegnato.

Il residuo pertinente agli stanziamenti assicurati con la predetta legge al 30 giugno 1981 ammonta a L. 16,3 miliardi, in quanto i pagamenti afferenti all'ultima quota dello stanziamento di L. 10 miliardi, potranno essere completati nell'esercizio prossimo in connessione al progredire dei programmi lavorativi.

LEGGE 10.12.1980, n° 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

E' noto che i fondi per l'esercizio 1980, pari a L. 2 miliardi, sono stati resi agibili solo con l'inizio dell'esercizio 1981.

Attualmente sta per essere definita l'istruttoria su n. 3 progetti, per un importo di L. 1,5 miliardi, i cui appalti potranno essere indetti nel corso del secondo semestre 1981

LEGGE 3.2.1981, n° 14

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma
fondiaria nei territori vallivi del Mezzano.

Il Ministero ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna un copioso numero di progetti già predisposti dall'ERSA della Regione stessa, ma che non vennero finanziati dal Ministero per l'esaurirsi delle disponibilità del proprio bilancio.

Risulta che la Regione ha in corso di esame tali progetti per la relativa approvazione e susseguente richiesta di trasferimento dei fondi.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 16 settembre 1980, n. 1016	Pag.	605
Legge 10 ottobre 1975, n. 517	»	606

INDUSTRIA

Legge 30 luglio 1959, n. 623	»	609
Legge 4 novembre 1963, n. 1457	»	609
Legge 1° dicembre 1971, n. 1101	»	609
Legge 8 agosto 1972, n. 464	»	609
Legge 30 aprile 1976, n. 374	»	609
D.P.R. 902 del 9 novembre 1976	»	609
Legge 12 agosto 1977, n. 675	»	610

PAGINA BIANCA

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO

Le leggi pluriennali di spesa, rientranti nella competenza della Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali, riguardano il credito agevolato al commercio e sono precisamente la legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8041) e la legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8042).

LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che ha istituito il credito a medio termine al commercio in via agevolata, ha cessato di operare - in termini di nuove concessioni - dal 1° luglio 1976 per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 216, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976.

A causa, infatti, del notevole numero di domande esaminate ed approvate e di talune inadempienze degli istituti circa la regolarità della documentazione e della ben nota carenza di personale addetto, l'emanazione dei decreti di liquidazione (circa 75) è ancora in corso.

Per quanto riguarda, invece, i decreti di variazione e di estinzione anticipata, questi vengono emanati in seguito alle comunicazioni - abbastanza numerose - degli Istituti.

Continua - anche - disponendo la legge di stanziamenti fino all'anno 1984 - l'emissione dei mandati di pagamento riguardanti le rate di ammortamento relativi ai decreti già registrati dalla Corte dei Conti.

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 E SUCCESSIVE PROROGHE E MODIFICAZIONI

La nuova normativa, istituita dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha ampliato e perfezionato rispetto alla legge 1016 l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio elevando la durata massima (a 15 anni per i territori compresi nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno ed a 10 anni per tutti gli altri) e lo importo massimo dei finanziamenti (fino a:

150 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

250 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;

500 milioni per le cooperative di consumo e i loro consorzi nonché per tutte le associazioni commerciali costituite esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio).

Il D.L. 6 giugno 1981, n. 285, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, ha peraltro raddoppiato tali importi.

La legge n. 517/75 consente, poi, l'accesso anche agli operatori sprovvisti di garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo speciale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti.

Dei fondi stanziati dalla legge 517/75 - ammontanti a 85 miliardi in 10 anni - sono stati utilizzati - dal competente Comitato - circa 79,2 miliardi per l'approvazione di 3.713 operazioni.

Tale massa di approvazioni si è tradotta in n. 1781 provvedimenti ministeriali di concessione di cui, al momento, risultano registrati dalla Corte dei Conti n. 1430. Sono anche stati emanati 36 decreti di liquidazione.

L'emanazione dei 1630 decreti di concessione restanti è subordinata alla trasmissione da parte degli istituti finanziatori di documentazione resasi necessaria anche alla luce dei rilievi mossi dagli organi di controllo.

L'Ufficio competente, dal suo canto, è ormai in grado di emanare tempestivamente tali provvedimenti in quanto è stato recentemente dotato di un centro elettronico la cui entrata a regime è pressochè completa.

Inoltre sono ancora giacenti, in attesa di un parere definitivo da parte del competente Comitato interministeriale, 3064 istanze di contributo comportanti, se integralmente accolte, un onere per lo Stato che può essere stimato in oltre 100 miliardi.

A questo sono da aggiungere 513 richieste di contributo pervenute a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle suddette domande, stabiliti dal Comitato per il periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981.

Il Parlamento, con legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), ha rifinanziato la legge 517/75, rimpinguando il fondo con altri 250 miliardi in 10 anni dal 1980 al 1989.

Per quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge 146/80 il contributo previsto dalla legge 517/75 potrà essere - d'ora in poi - concesso alle operazioni stipulate entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale il Ministero, sulla base della proposta favorevole del competente Comitato interministeriale per il credito agevolato al commercio, dichiara ammissibili le operazioni alle agevolazioni di legge.

La concessione del contributo ha ora luogo attraverso due iter amministrativi parzialmente diversi, in relazione all'epoca in cui il Comitato ha espresso il proprio parere.

In particolare, per le operazioni approvate dal suddetto Organo anteriormente al 28 aprile 1980 - data dell'entrata in vigore della legge 146/80 - l'intervento statale continua ad essere attuato tramite un primo decreto di concessione, da emanarsi sulla base di quanto trasmesso dall'istituto finanziatore per l'esame del più volte citato Comitato, ed un secondo provvedimento - di liquidazione - da emanarsi sulla scorta della prescritta documentazione che l'istituto finanziatore ha cura di trasmettere al Ministero una volta avuta comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

E' da rilevare che l'emanazione del decreto di liquidazione del contributo è subordinata all'esito del controllo ispettivo che viene effettuato, per ogni operazione, dagli organi periferici o centrali del Ministero al fine di accertare l'avvenuta attuazione dei programmi per i quali è stato concesso il contributo.

Per quanto attiene alle 247 operazioni esaminate dal Comitato in data successiva all'entrata in vigore della legge 146/80, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione della riconosciuta ammissibilità alle agevolazioni di legge.

Gli istituti finanziatori provvedono a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro 18 mesi dalla data della comunicazione predetta, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento concessivo entro i 2 anni previsti dall'art. 34 della legge 146/80.

Anche tali operazioni sono soggette al controllo ispettivo ministeriale anteriormente alla concessione del contributo.

Il contributo sarà concesso e liquidato, con un unico decreto in favore delle operazioni stipulate non oltre un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero di ammissibilità alle agevolazioni. Gli istituti avranno facoltà di regolare a tasso ordinario le operazioni per le quali non abbia avuto luogo il perfezionamento del predetto decreto entro 2 anni dalla data di ricevimento della citata comunicazione, chiedendo eventualmente alle imprese finanziate l'importo corrispondente alle quote di contributo in conto interessi non concesse.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 146/80, sono state accolte n. 247 domande di contributo il cui onere per lo Stato ammonta a circa 14 miliardi.

Per quanto disposto dall'art. 34 della legge 146/80 il contributo può essere concesso, in conto canoni, per le operazioni effettuate con il sistema della locazione finanziaria.

Il decreto interministeriale che definisce le modalità e le procedure per la concessione del suddetto contributo in conto canoni è stato emanato in data 23 luglio 1980.

Inoltre è stata definita la convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di locazione finanziaria.

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

1. Premessa.

Le leggi pluriennali di spesa che interessano la Direzione Generale della Produzione Industriale hanno per oggetto interventi nel campo economico mediante le concessioni di agevolazioni finanziarie alle imprese industriali.

Dette norme - esposte secondo l'ordine di Rubrica (1 e 4 del Titolo II) in cui sono inseriti i corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di questo Ministero - sono le seguenti:

- legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese. Detta legge è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n.183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Le autorizzazioni di spesa previste dalla citata norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7541 del bilancio;

- legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente "Previdenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963", e successive modificazioni ed integrazioni: di particolare importanza è la legge 31 maggio 1964, n. 357. Le autorizzazioni di spesa di dette norme trovano attualmente collocazione nei seguenti capitoli di bilancio: 7041, 7042, 7043 (A), 7044 (A) e 7045 (A);

- legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese tessili ed alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili. Norma abrogata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7542 del bilancio;

- legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9), concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese ed imprenditori che riorganizzano, ristrutturano o convertono le proprie aziende, integrata con D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350; norma abrogata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7543 del bilancio;

- legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente la concessione di previdenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese: questo Ministero gestisce la concessione di contributi in conto interessi, il Ministero del Commercio con l'Estero la concessione delle previdenze incentivanti ai fini delle esportazioni; norma abrogata dalla legge n. 240 del 21.5.1981. Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio;

- D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle medie e piccole imprese; questo Mini-

stero ha competenza per i territori dell'Italia centrale e settentrionale. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio. A tale capitolo affluiscono inoltre, nella misura del 35 per cento, le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del succitato D.P.R. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, 2° comma, dello stesso D.P.R. 902/1976). Per il periodo 1976-1980 le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione: « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del citato capitolo 7545;

— legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore. Questa norma prevede la concessione delle seguenti agevolazioni alle imprese che realizzano progetti di ristrutturazione e/o riconversione: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, contributi in conto capitale per i progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi in conto interessi, ed in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, alle imprese artigiane, detrazioni aggiuntive dell'IVA nella misura del 4 per cento per acquisti o importazione di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocazione nel capitolo 7546 del bilancio.

Per quattro anni, a partire dall'entrata in vigore della legge in esame, le spese previste dalla norma stessa sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità che è stata aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione di « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del predetto capitolo 7546 relativi agli esercizi 1977-1980; al « Fondo » stesso sono inoltre affluite le somme disponibili sulle leggi soppresse ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 675/77.

Non si ritiene opportuno predisporre lo stato di attuazione delle numerose norme che prevedono la concessione di sussidi alle imprese piccole ed artigiane operanti nelle zone colpite da calamità naturali, norme che si richiamano tutte alla legge 13 dicembre 1952, n. 50. Ciò in quanto trattasi di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento, sul quale ovviamente gli impegni potranno essere assunti nei termini dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato. Si fa rilevare, infine, che la predetta legge n. 50/1952, e le altre norme che ad essa si ispirano e richiamano, prevede anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da questo dicastero.

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

2.1. *Legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni.*

2.1.1. *Considerazioni generali.*

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un duplice aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza della azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiate.

2.1.2. *Contributi in conto interessi.*

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

a) *contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041).*

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'istituto, se favorevole, trasmette

la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale, sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione dei contributi, decreto che riguarda sia i contributi in conto capitale sia i contributi in conto interessi. Ai fini dell'ottenimento di questi ultimi, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale e nei limiti del 90 per cento del finanziamento autorizzato. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

2.1.3. Contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

I contributi in esame vengono concessi unitamente a quelli in conto interessi e sono erogati agli interessati da questo Ministero, o per il tramite della locale Direzione Provinciale del Tesoro (cap. 7043) o direttamente (cap. 7045) sulla scorta della delibera di concessione e dello stato di avanzamento dei lavori certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, secondo le seguenti procedure.

a) *Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).*

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento l'operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

b) *Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (Capitolo 7045).*

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; parere che, corredato dalla predetta domanda e solita documentazione, viene trasmesso a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributi negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del « certificato di vigenza » rilasciato dal Tribunale competente per territorio.

2.1.4. *Contributi al Consorzio dei nuclei di industrializzazione (Capitolo 7044).*

Occorre premettere che il contributo di che trattasi non ha la natura del concorso nelle spese, in quanto lo Stato sostiene l'intero onere occorrente alla realizzazione dei progetti.

Il Consorzio di Belluno e Pordenone predispose i progetti relativi alle infrastrutture da realizzare nell'ambito dei nuclei di industrializzazione della zona del Vajont e li sottopone alla approvazione del Magistrato per le acque c/o del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia e Trieste, organi tecnici del luogo legittimati a giudicare sull'opportunità della realizzazione dei progetti di che trattasi.

Sulla base della predetta documentazione il Consorzio chiede il contributo a questo Ministero.

Il contributo stesso viene concesso senza ulteriori provvedimenti direttamente al Consorzio mediante ordinativo di spesa pagabile presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il consorzio è tenuto a presentare un rendiconto delle spese sostenute allegando le relative quietanze e atti giustificativi.

2. 2. Legge 30 luglio 1959, n. 623; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 1° dicembre 1971, n. 1101; legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9); legge 30 aprile 1976, n. 374.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente:

1) relativamente alla legge 623/1959, al D.P.R. 902/1976 ed alla legge 675/1977 l'operatore economico è tenuto a presentare la propria istanza ad un istituto di credito convenzionato, il quale secondo i tempi previsti dai relativi decreti sulle procedure, trasmette la domanda stessa a questo Ministero, accompagnandola con una propria relazione istruttoria.

Presso il Ministero si provvede in seguito al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di ammetterla, per il parere, all'esame del competente comitato interministeriale. Successivamente viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione di contributi richiesti.

Sulla base del predetto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto con il quale viene concesso il finanziamento agevolato. Detto contratto è quindi trasmesso a questo Ministero ai fini dell'emissione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo negli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale incertezza ovviamente viene meno per il periodo del piano di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea erogazione del contributo, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possano essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento. Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

2) Per quanto concerne le leggi 1101/1971, 464/1972, 374/1976, la procedura non è di molto dissimile da quella testè illustrata. Per la concessione dei contributi previsti da queste leggi l'operatore economico anziché ad un istituto di credito deve presentare la domanda direttamente a questo Ministero, il quale provvede ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto di ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del

relativo contratto. Questo contratto viene successivamente inviato a questo Ministero per l'assunzione dei relativi impegni definitivi.

L'applicazione delle norme in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, trattati nel precedente punto 1), un ulteriore elemento di incertezza ai fini delle previsioni di spesa; elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi poi l'istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno nella misura autorizzata. In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando e in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME.

In merito allo stato di attuazione delle norme sopra richiamate occorre tenere distinte le norme abrogate dalle norme in vigore.

Per quanto concerne le norme cessate si può rilevare che sono state tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge 1101/1971 e 464/1972; mentre non si sono potute impegnare le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge 623/1959: questi fondi, come si è già detto, vengono comunque versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale", nella proporzione del 35 per cento per il centro-nord e del 65 per cento per il Mezzogiorno; queste operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La legge n. 374/1976 è stata abrogata, come si è detto, con l'entrata in vigore della legge n. 240 del 21.5.1981; tale legge, che prevedeva contributi sui finanziamenti relativi agli investimenti fissi realizzati da consorzi tra medie e piccole imprese artigiane, non ha incontrato il favore dei destinatari come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n. 40 in totale) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

Delle 40 domande pervenute ne sono state accolte n. 19, e per 5 di queste le imprese interessate hanno successivamente rinunciato.

I contributi previsti a favore dei finanziamenti approvati ammontano a circa 1.500 milioni.

Giova ricordare che questa legge prevede un contributo negli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel centro-nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno, sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo di ammortamento non superiore a dieci anni.

In merito alle norme in vigore-902/1976 e 675/1977- la situazione è la seguente:

- 1) Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 2.072. Fino alla riunione del 15/6/1981 il Comitato ha approvato n. 1.438 domande per impegni globali previsti di 263 miliardi. E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24/12/1979, n. 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal D.P.R. 9/11/1976, n. 902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'a deguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da imprese industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ov viamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localiz zate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6/3/1978, n. 218. Giova, infine, ricordare che l'art. 4 del decreto-legge 6/6/1981, n. 285 ha raddoppiato i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale previsti dal D.P.R. 902/1976. E' da presumere, quindi, in relazione alle suddette estensioni dei be nefici di cui al D.P.R. 902/1976, che le autorizzazioni di spesa pre viste dalla norma in esame verranno completamente assorbite.
- 2) La legge 675/1977, dopo un lento avvio, è ormai nella fase di comple ta attuazione. Il CIPI ha deliberato le direttive generali ed ha appro vato i programmi finalizzati nonchè alcune domande di finanziamento. Finora sono pervenute al Ministero n. 52 domande; di queste ne sono state definite 28 per un onere complessivo di circa 1.380 miliardi; mentre 9 sono all'esame del CIPI per un onere complessivo di 520 miliar di. Si ritiene che le autorizzazioni di spesa previste dalla legge saranno insufficienti rispetto al fabbisogno, tenendo conto anche del conferi mento, disposto dall'art. 4 del decreto-legge 6/6/1981, n. 285, di 200 miliardi al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'art. 4 della legge 25/10/1968, n. 1089, nonchè del conferimento di 40 miliardi all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta, dispo sto dall'art. 5 del sopracitato decreto-legge n. 285.

In merito alla legge 1457/1963, concernente provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, si può rilevare che l'eroga zione dei contributi in conto capitale e dei contributi al consorzio dei nuclei industriali è stato soddisfacente, in quanto tutte le auto rizzazioni di spesa sono state impegnate o lo saranno nei limiti di tempo consentiti dalle leggi di contabilità di Stato. L'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità delle procedure amministrative, di cui si è parlato nel paragrafo sulle procedure in generale. In ogni modo, sulla scorta delle domande di finanziamento agevolato approvate può desumersi che le autorizzazioni di spesa relative a queste agevolazioni potranno esse re completamente impiegate.

Dal 1° gennaio 1978 le competenze relative ai consorzi siti nelle Regio ni a statuto ordinario sono state trasferite, ai sensi del D.P.R. 616/ 1977, alle regioni.

CONCLUSIONI.

A chiusura di quanto sopra esposto è da aggiungere che per meglio esporre numericamente la situazione dei capitoli di spesa relativi alle norme richiamate nelle premesse, si è ritenuto di non poter seguire gli stampati-guida forniti dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ma di esporre i dati secondo i prospetti allegati.

A L L E G A T I

TAB. I	- stato autorizzazione spese Capitolo 7041
" II	- stato autorizzazione spese Capitolo 7042
" III	- stato autorizzazione spese Capitolo 7043
" IV	- stato autorizzazione spese Capitolo 7044
" V	- stato autorizzazione spese Capitolo 7045
" VI	- stato autorizzazione spese Capitolo 7541
" VII	- stato autorizzazione spese Capitolo 7542
" VIII	- stato autorizzazione spese Capitolo 7543
" IX	- stato autorizzazione spese Capitolo 7544
" X	- stato autorizzazione spese Capitolo 7545
" XI	- stato autorizzazione spese Capitolo 7546
" XII	- situazione impegni e pagamenti per i capitoli di cui alle precedenti tabelle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
 Capitolo 7041. — Contributi negli interessi sul finanziamenti alle imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont.
 Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA										Totale	
	31-5-64 n. 357	23-4-66 n. 218	31-10-67 n. 1077	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 639		
1963-1964	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
2° scm. 1964	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
1965	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1966	100	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383
1967	100	283	400	—	—	—	—	—	—	—	—	783
1968	100	283	400	(1) 117	—	—	—	—	—	—	—	900
1969	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	—	900
1970	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	—	1.400
1971	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	—	1.400
1972	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	—	1.600
1973	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	2.100
1974	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	2.500
1975	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	2.845
1976	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	3.345
1977	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	3.745
1978	50	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	(2) 3.795
1979	—	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	3.745
1980	—	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	3.745
1981	—	283	400	117	500	200	—	—	—	—	—	3.462
1982	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	3.062
1983	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.945
1984	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.945
1985	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.945
1986	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.445
1987	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.445
1988	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.245
1989	—	—	—	—	500	200	—	—	—	—	—	2.245
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.745
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.345
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
Totale . . .	1.500	4.245	6.000	1.755	7.500	3.000	7.500	6.000	5.175	15.000	(3) 57.675	

(1) Importo autorizzato nel 1968 ed assegnato nel 1969.

(2) Fondi non assegnati nel bilancio 1978.

(3) Importo complessivo dello stanziamento di lire 3.795 milioni non assegnato nel 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II

Capitolo 7042. — Contributo negli interessi sul finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.
Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA											Totale				
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	23-4-66 n. 218	13-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817					
2° sem. 1964	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1965	70	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
1966	70	15	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
1967	70	15	100	(1) 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
1968	70	15	100	(1) 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635
1969	70	15	100	200	(1) 300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900
1970	70	15	100	200	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900
1971	70	15	100	200	300	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.600
1972	70	15	100	200	300	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.600
1973	70	15	100	200	300	700	200	—	—	—	—	—	—	—	—	1.800
1974	70	15	100	200	300	700	200	600	—	—	—	—	—	—	—	2.400
1975	70	15	100	200	300	700	200	600	600	—	—	—	—	—	—	3.000
1976	70	15	100	200	300	700	200	600	600	600	—	—	—	—	—	3.325
1977	70	15	100	200	300	700	200	600	600	600	600	—	—	—	—	3.325
1978	70	15	100	200	300	700	200	600	600	600	600	600	—	—	—	3.325
1979	70	15	100	200	300	700	200	600	600	600	600	600	600	—	—	3.325
1980	35	15	100	200	300	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	3.290
1981	—	—	—	200	300	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	3.240
1982	—	—	—	200	300	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	3.140
1983	—	—	—	200	300	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	2.940
1984	—	—	—	—	—	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	2.640
1985	—	—	—	—	—	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	2.425
1986	—	—	—	—	—	700	200	600	600	600	600	600	600	600	—	2.425
1987	—	—	—	—	—	—	200	600	600	600	600	600	600	600	—	1.725
1988	—	—	—	—	—	—	—	200	600	600	600	600	600	600	—	1.725
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	600	600	600	600	600	600	—	1.525
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	600	600	600	600	—	925
Totale . . .	1.050	225	1.500	3.000	4.500	3.225	10.500	3.000	9.000	9.000	9.000	4.875	—	—	—	(3) 49.875

(1) Stanziamenti assegnati nel 1969.

(2) Stanziamento non assegnato nel 1978.

(3) Importo complessivo dello stanziamento di lire 3.325 milioni non assegnato nel 1978.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III

Capitolo 7043. — Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendono riattivare e ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.

(in milioni di . . .)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA							Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629	
1963-1964	600	—	—	—	—	—	—	600
2° sem. 1964	650	—	—	—	—	—	—	650
1965	650	350	3.000	—	—	—	—	4.000
1966	—	—	2.750	—	—	—	—	2.750
1969	—	—	—	4.000	—	—	—	4.000
1970	—	—	—	—	5.185	—	—	5.185
1971	—	—	—	—	520	—	—	520
1973	—	—	—	—	—	500	—	500
1974	—	—	—	—	—	1.300	—	1.300
1975	—	—	—	—	—	1.100	—	1.100
1976	—	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1977	—	—	—	—	—	—	500	500
Totali	1.900	350	5.750	4.000	5.705	3.900	500	22.105

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IV

Capitolo 7044. — Contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione del Vajont.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA							Totali
	31-5-54 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 51	19-12-73 n. 837	8-6-78/Art. 4 n. 306		
2° sem. 1964	250	—	—	—	—	—	—	250
1965	250	100	—	—	—	—	—	350
1966	—	—	500	—	—	—	—	500
1969	—	—	—	1.300	—	—	—	1.300
1970	—	—	—	700	—	—	—	700
1973	—	—	—	—	600	—	—	600
1974	—	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1975	—	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1976	—	—	—	—	800	—	—	800
1978	—	—	—	—	—	(1) 1.400	—	1.400
Totali	500	100	500	2.000	3.400	1.400	1.400	7.900

(1) Somma stanziata nel bilancio del 1979.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA V

Capitolo 7045. — Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	31-5-64 n. 337	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	
2° sem. 1964	175	—	—	—	—	—	175
1965	175	75	—	—	—	—	250
1966	—	—	500	—	—	—	500
1969	—	—	—	2.000	—	—	2.000
1970	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1971	—	—	—	—	1.595	—	1.595
1973	—	—	—	—	—	500	500
1974	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1975	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1976	—	—	—	—	—	1.500	1.500
Totall	350	75	500	3.000	1.595	5.600	11.120

(in milioni di lire)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VII

LEGGE 1° DICEMBRE 1971, N. 1101, CONCERNENTE « RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO »

Capitolo 7542. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili in zone tessili.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.
(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					Totali
	Legge 1-12-1971, n. 1101			Legge 7-6-1975, n. 228		
1972	1	—	—	—	—	1
1973	1	5	—	—	—	6
1974	1	5	2	—	—	8
1975	1	5	2	1	6	15
1976	1	5	2	1	10	19
1977	1	5	2	1	10	19
1978	1	5	2	1	10	19
1979	1	5	2	1	10	19
1980	1	5	2	1	10	19
1981	1	5	2	1	10	19
1982	1	5	2	1	10	19
1983	1	5	2	1	10	19
1984	1	5	2	1	10	19
1985	1	5	2	1	10	19
1986	1	5	2	1	10	19
1987	—	5	2	1	10	18
1988	—	—	2	1	10	10
1989	—	—	—	1	10	11
Totali	15	75	30	15	146	281

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 — ARTICOLO 9

TABELLA VIII

Capitolo 7543. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.
(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	Legge 8-8-1972, n. 464				Legge 7-5-1975, n. 230	D.L. 30-4-1976, n. 156	
1972 . . .	1	—	—	—	—	—	1
1973 . . .	1	3	—	—	—	—	4
1974 . . .	1	3	2	—	—	—	6
1975 . . .	1	3	2	1	16	—	23
1976 . . .	1	3	2	1	28	9	44
1977 . . .	1	3	2	1	28	21	56
1978 . . .	1	3	2	1	28	30	65
1979 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1980 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1981 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1982 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1983 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1984 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1985 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1986 . . .	1	3	2	1	28	24	59
1987 . . .	—	3	2	1	28	24	58
1988 . . .	—	—	2	1	28	24	55
1989 . . .	—	—	—	1	28	—	29
1990 . . .	—	—	—	—	—	—	—
1991 . . .	—	—	—	—	—	—	—
1992 . . .	—	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	15	45	30	15	408	300	813

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. IX

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374, CONCERNENTE « PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZI E DELLE SOCIETÀ' CONSORTILI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE »

Capitolo 7544. — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozionale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980.
(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					Totali
	Legge 30-4-1976, n. 374 (1)					
1976	1	—	—	—	—	1
1977	1	1	—	—	—	2
1978	1	1	1	—	—	3
1979	1	1	1	1	—	4
1980	1	1	1	1	1	5
1981	1	1	1	1	1	5
1982	1	1	1	1	1	5
1983	1	1	1	1	1	5
1984	1	1	1	1	1	5
1985	1	1	1	1	1	5
1986	—	1	1	1	1	4
1987	—	—	1	1	1	3
1988	—	—	—	1	1	2
1989	—	—	—	—	1	1
Totali	10	10	10	10	10	50

(1) Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle autorizzazioni di spesa sopra esposte vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferite ai predetti enti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA X

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902, CONCERNENTE « DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE »

Capitolo 7545. — Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale.

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	D.P.R. 9-11-1976, n. 902	Somme provenienti disponibilità Legge 30-7-1959, n. 623	Totali
1976	7	—	7
1977	35	87,52	122,52
1978	120	29,72	149,72
1979	164	29,90	193,90
1980	130	32,41	162,41
1981	106	24,96	130,96
1982	93	27,83	120,83
1983	93	24,17	117,17
1984	93	2,73	95,73
1985	93	12,66	105,66
1986	93	13,23	106,23
1987	62	19,47	81,47
1988	31	14,38	45,38
1989		9,43	9,43
Totali	1.120	(1) 328,41	1.448,41

(1) Importo non comprensivo del 35% di lire 124,6 miliardi (v. Tabella XVII), autorizzati come spesa dalla legge 623/59 e successive modificazioni ed integrazioni e non ancora stanziati in bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA XI

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675, CONCERNENTE « PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE »

Capitolo 7546. — Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1980
(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	Legge 12-8-1977, n. 675		Totali
	Art. 29, 1), lett. a)	Art. 29, 1), lett. b)	
1977	475	60	535
1978	600	100	700
1979	600	140	740
1980	505	150	655
1981	—	150	150
1982	—	150	150
1983	—	150	150
1984	—	150	150
1985	—	150	150
1986	—	150	150
1987	—	150	150
1988	—	150	150
1989	—	150	150
1990	—	150	150
1991	—	150	150
1992	—	150	150
1993	—	85	85
1994	—	45	45
Totali	2180	2.380	4.560

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP	DISPONIBILITA' 1980			COMPETENZE 1980	UTILIZZAZIONI ESERCIZIO 1980		
	RESIDUI AL 31-12-1979				IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOM.
	PROPRI	STANZIAMENTI	TOTALE				
7041	-----	7.449.325.625	7.449.325.625	3.745.000.000	2.375.147.895	2.260.414.280	--
7042	93.429.867	12.881.045.000	12.974.474.867	4.138.796.000	6.369.201.676	1.380.448.550	1.887
7043 A	20.000.000	1.986.997.735	2.006.997.735	----	466.997.735	33.565.510	
7044 A	775.679.150	2.424.320.850	3.200.000.000	----	224.320.850	----	--
7541	209.712.513.818	112.331.347.475	322.043.861.293	131.834.408.000	212.304.743.129	175.549.431.420	205.571
7542	46.331.675.373	9.931.510.480	56.263.185.853	19.209.662.000	20.859.624.185	17.543.538.160	8.545
7543	131.926.823.110	37.244.332.825	169.171.155.935	59.000.000.000	26.605.367.295	36.108.282.225	--
7544	----	8.400.000.000	8.400.000.000	3.600.000.000	----	----	--
7545	----	----	----	54.587.206.000	54.587.206.000	54.587.206.000	--
7546	----	----	----	355.000.000.000	355.000.000.000	355.000.000.000	--
7045	27.377.700	3.300.000.000	3.327.377.000	469.062.000	2880.261.842	480.857.055	3.645

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERENZIONI	SITUAZIONE A TUTTO IL 1980			RESIDUI AL 31-12-1980			
	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOM.	PERENZIONI	PROPRI	STANZIAMENTI	TOTALE
----	18.476.770.305	18.362.036.690	51.705	----	114.733.615	8.819.177.730	8.933.911.345
2.552.420.430	17.667.758.235	8.052.954.810	3.475.093	8.303.407.210	1.311.396.215	11.868.603.785	13.180.000.000
473.432.195	20.605.000.000	20.131.567.805	----	473.432.195	----	1.500.000.000	1.500.000.000
1.000.000.000	5.699.999.998	4.542.591.148	2	1.157.408.850	----	2.200.000.000	2.200.000.000
486.460	1311.560.855.995	1057.185.262.898	1.349.882.386	7.908.254.030	246.467.339.067	31.860.806.775	278.328.145.842
256.628.135	97.920.391.565	47.574.272.617	45.295	954.985.685	49.391.133.263	8.281.539.750	57.672.673.013
7.104.237.570	182.357.962.245	59.045.175.500	461.265	7.993.116.135	115.319.670.610	69.638.965.530	184.958.636.140
----	----	----	----	----	----	12.000.000.000	12.000.000.000
----	327.945.526.904	327.945.526.904	----	----	----	----	----
----	910.000.0000.00	910.000.000.000	----	----	----	----	----
1.800.000.000	10396055412	5.694.323.825	294.666.575	4.075.949.100	6.266.782.487	8.888.796.513	14.515.579.000

PAGINA BIANCA